

Io sono cliente da novembre 2011: perché devo pagare un conguaglio tariffario relativo ad un periodo in cui non ho usufruito del servizio?

Trattandosi di conguagli relativi a periodi passati, Atersir ha definito di limitare il conguaglio alle utenze che erano attive al 31/12/11 mentre sono esentate le utenze attivate successivamente a tale data. In ogni caso, il Gestore, non ha discrezionalità nella determinazione dei criteri per il recupero dei conguagli

È legittimo un conguaglio pregresso retroattivo?

Non si tratta di conguaglio retroattivo (ossia dell'aggiornamento ex post delle tariffe da 2005 a 2011), quanto piuttosto della necessità, valutata dal soggetto competente Atersir nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato

Ma il periodo 2005-2011 non è già prescritto?

Poiché è solo dalla data di approvazione dell'importo e dell'addizionale tariffaria che il gestore ha diritto al recupero del conguaglio pregresso, questo sarà prescritto solo a partire dal 2021 con riferimento alla quota da recuperare nel 2016

Come è possibile che ci sia un conguaglio per gli anni che vanno dal 2005 al 2011 visto che dalle mie bollette risulta che tali periodi siano già stati conguagliati?

Il conguaglio pregresso non rappresenta un conguaglio della sua posizione specifica per i periodi 2005-2011, ma la necessità, valutata dal soggetto competente Atersir nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato

Nella mia bolletta sono applicate delle addizionali per conguaglio tariffa 2005-2011, ma al mio vicino di casa che ha traslocato di recente ma prima abitava sempre a Parma questi balzelli non sono addebitati: perché?

La normativa Atersir ha previsto l'applicazione delle addizionali tariffarie a titolo di conguaglio solo ai titolari di contratto per utenze che erano attive al 31/12/11 e lo sono anche al momento di emissione della fattura. Se il titolare ha chiuso il contratto nel periodo dal 01/01/12 al 31/12/15 non avrà alcun addebito aggiuntivo; se chiuderà il contratto (perché lascia l'abitazione) dopo il 01/01/16 avrà solo gli addebiti per il periodo di vigenza del contratto stesso a partire dal 01/01/16